

Messaggio 28

Circa l'attuazione dei titoli XXIV a XXXIII riformati del C.O.

In data 31 marzo 1937 l'alto Dipartimento federale di Giustizia e Polizia ha emanato una circolare invitante i Governi cantonali a promulgare le disposizioni d'attuazione della legge federale 18 dicembre 1936, riformate i titoli XXIV. a XXXIII. del Codice delle Obbligazioni, che entrerà in vigore il 1 luglio 1937.

Procedendo all'esame della nuova legge federale abbiamo constatato che, nonostante l'ampiezza della riforma, l'introduzione del nuovo diritto non richiederà, almeno per quel che riguarda i Cantoni, numerosi provvedimenti, trattandosi in sostanza del riordinamento di vecchia materia giuridica. La sola innovazione importante è costituita dalla società a garanzia limitata, mentre per le società già esistenti e più specialmente per la società anonima e la società cooperativa le disposizioni legali sono state rimaneggiate per tener conto della loro evoluzione dopo la promulgazione del precedente Codice.

Per quel che riguarda le disposizioni concernenti i rapporti che corrono tra il diritto federale e quello cantonale e che offrono interesse per la promulgazione delle norme cantonali, abbiamo rilevato quanto segue:

1. All'art. 633, III. cap. il nuovo Codice delle Obbligazioni prescrive che il cantone deve designare la cassa dei depositi autorizzata a ricevere i versamenti in denaro del capitale sociale della società anonima prima della sua iscrizione al Registro di Commercio.
2. Inoltre la nuova legge federale contempla, oltre ai casi in cui si tratta di liquidare sostanze aventi attinenza al diritto delle obbligazioni e per i quali, come sempre nel diritto privato, la competenza spetta ai Tribunali nella via della procedura civile ordinaria, una serie di disposizioni che prevedono l'intervento del giudice, ad istanza di una delle parti, quando gli interessati ad es. non possono accordarsi in merito ad una misura da prendere o a una persona da designare.

La riforma della legge essendo contenuta, sempre per quel che riguarda le norme cantonali di attuazione, in limiti così modesti, abbiamo ritenuto opportuno rinunciare a promulgare una nuova legge, per aggiungere invece le nuove norme d'attuazione alla vigente legge di applicazione e complemento del Codice Civile svizzero del 18 aprile 1911, modificata e riordinata con il decreto 14 gennaio 1925, evitando così l'inconveniente della disseminazione in più testi di norme d'attuazione che hanno tra di esse un'inevitabile affinità.

Circa la designazione degli istituti autorizzati a ricevere in deposito i versamenti in denaro del capitale della società anonima, prima della sua iscrizione al Registro di Commercio, in un primo tempo avevamo ritenuto doversi affidare tale mansione oltre che alla Banca dello Stato, a tutte le Banche aventi sede o succursale nel Cantone purché sottoposte al controllo della Commissione federale delle Banche, le quali, più che la Banca dello Stato, si occupano di affari commerciali e industriali entranti nell'attività delle società anonime.

Successivamente però, riesaminato il fine che la citata disposizione di diritto federale si prefigge, che è quello di prefiggere c che è quello, siamo venuti alla determinazione di preavvisare nel senso che tali funzioni di verifica e di controllo della realtà dei versamenti richiesti dalla legge per la costituzione delle società anonime, vengano affidate alla Banca dello Stato. E ciò più dopo che l'Associazione svizzera delle Banche cantonali ebbe ad occuparsi della questione e da riconoscere la necessità di affidare i compiti di cui è questione ad istituti di carattere statale.

Anche l'Autorità federale, nella sua circolare del 31 marzo 1937, raccomanda caldamente di designare a dette funzioni le casse od uffici pubblici.

Seduta IV del 15 giugno 1937

Nel progetto di legge che vi sottoponiamo, abbiamo pertanto stabilito che solo la Banca dello Stato è autorizzata a ricevere in deposito le somme che devono essere effettivamente versate per la società anonima prima della sua iscrizione al Registro di Commercio.

Per quel che riguarda le disposizioni che prevedono l'intervento del giudice, con una procedura più semplice di quella prevista per le cause ordinarie, abbiamo riunite le stesse in un'aggiunta all'art. 9 dell'attuale legge di applicazione e complemento che già stabilisce le autorità competenti previste dal C. O.; nella stessa abbiamo suddiviso in un paragrafo, i casi nei quali il giudice pronuncia a semplice istanza di parte e, in un secondo paragrafo, i casi nei quali la controparte deve essere sentita. Tra i primi abbiamo collocato la convocazione dell'assemblea generale delle società anonime, la designazione di un rappresentante della società anonima nelle cause di contestazione di deliberazione della assemblea generale, la convocazione dell'assemblea delle società a garanzia limitata ad istanza di soci, l'ammortamento dei titoli e la convocazione della assemblea degli obbligazionisti nel caso di prestiti ad istanza di obbligazionisti.

Ci si può chiedere se tutte le decisioni summenzionate esorbitino dal contenzioso. Noi insistiamo per l'affermativa, opinando che in ogni caso non potranno verificarsi inconvenienti siccome - secondo la procedura applicabile (art. 534 P. C.) - il Giudice ha facoltà di assumere spiegazioni d'ufficio e di provocare spiegazioni da altri interessati. Inoltre, contro il decreto del Pretore è proponibile l'appello.

Per gli altri casi previsti dalla legge, non v'ha dubbio invece che si tratta di decisioni che, vogliono essere soggetta a contraddittorio. Per gli stessi abbiamo pertanto disposto perché la controparte interessata sia sentita e possa far valere le sue ragioni.

Le altre nuove disposizioni contenute nel nuovo Codice dell'Obbligazioni, non esigono speciali misure cantonali d'esecuzione e non impongono, d'altra parte, modifiche delle disposizioni d'attuazione vigenti.

Riteniamo pertanto che il progetto di decreto legislativo che vi sottoponiamo sia completo e vi preghiamo perciò di volerlo convertire in legge.

(Seguono le firme)

Progetto

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- vista la legge federale che riforma i titoli XXIV a XXXIII del Codice delle Obbligazioni del 18 dicembre 1936,

- su proposta del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Art. 1

L'art. 9 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911, modificata e riordinata con decreto 14 gennaio 1925, è completato come segue:

1 I pretori sono competenti a giudicare, secondo la procedura prevista dall'art. 534 del Codice di procedura civile, sui seguenti provvedimenti:

1. La convocazione dell'assemblea generale della società anonima a richiesta degli azionisti (art. 699 cpv. 3 C. O.).

2. La designazione di un rappresentante della società anonima nelle cause di contestazione di deliberazione dell'assemblea generale (art. 706 cpv. 3 C.O.).

3. La convocazione dell' assemblea della società a garanzia limitata ad istanza di soci (art. 809, cpv. 3 C. O).
4. La convocazione dell' assemblea della società cooperativa ad istanza di soci (art. 881, cpv. 3 C. O.).
5. L' ammortamento dei titoli (art. 971, 972, 977, 981-988, 1072-1080, 1098, 1143 n. 19 C. O.).
6. La convocazione dell' assemblea degli obbligazionisti nel caso di obbligazioni di prestiti, ad istanza di obbligazionisti.

2 Il pretore pronuncia inoltre, udita la controparte e secondo la procedura stabilita dall' art. 535 del Codice di procedura civile, sui seguenti casi:

1. La revoca provvisoria della facoltà di rappresentanza del socio della società in nome collettivo e del socio illimitatamente responsabile della società in accomandita (art. 565, cpv. 2 e 603 C. O.).
2. La revoca e la designazione dei liquidatori della società in nome collettivo e della società in accomandita (art. 580, cpv. 2 e 619 cpv. 1 C. O.).

Seduta IV del 15 giugno 1937

3. La designazione del modo nel quale si deve procedere all' alienazione degli immobili nella liquidazione della società in nome collettivo e in accomandita (art. 585, 3 cpv. e 619, cpv. 1 C. O.).
4. I provvedimenti tendenti ad assicurare all' azionista l' esercizio del diritto di controllo sulla gestione della società anonima (art. 697, cpv. 3 C. O.).
5. La revoca e la nomina dei liquidatori anonima, della società a garanzia limitata o della società cooperativa (art. 741, 823 e 913 C. O.).
6. I provvedimenti tendenti ad assicurare al socio l' esercizio del diritto di controllo sulla gestione della società cooperative (art. 857, cpv. 3 C. O.).

Art. 2

Al titolo IV. della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero ,del 18 aprile 1911, modificata e riordinata con decreto 14 gennaio 1925, è aggiunto un art. 197 bis del seguente tenore:

Art. 197 bis. I versamenti in conto del capitale sociale della società anonima prima della sua iscrizione nel registro di commercio, devono essere fatti presso la Banca dello Stato (art. 633 cpv. 3,635 cpv. 1 e 2 e 638 cpv. 2, n° 2 C. O.).

Art. 3

Il presente decreto di natura urgente, riservata la ratifica del Consiglio federale, entra in vigore col 1° luglio 1937. Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili.

E' fatta eccezione per le disposizioni sulla comunione degli obbligazionisti (art. 1, § 1 n ° 6 del presente decreto). Il Consiglio di Stato fisserà il giorno della loro entrata in vigore, quando il Consiglio federale avrà decretato l' attuazione delle norme sulla comunione degli obbligazionisti (art.1157 a 1182 C. O. e 19 Disposizioni transitorie).